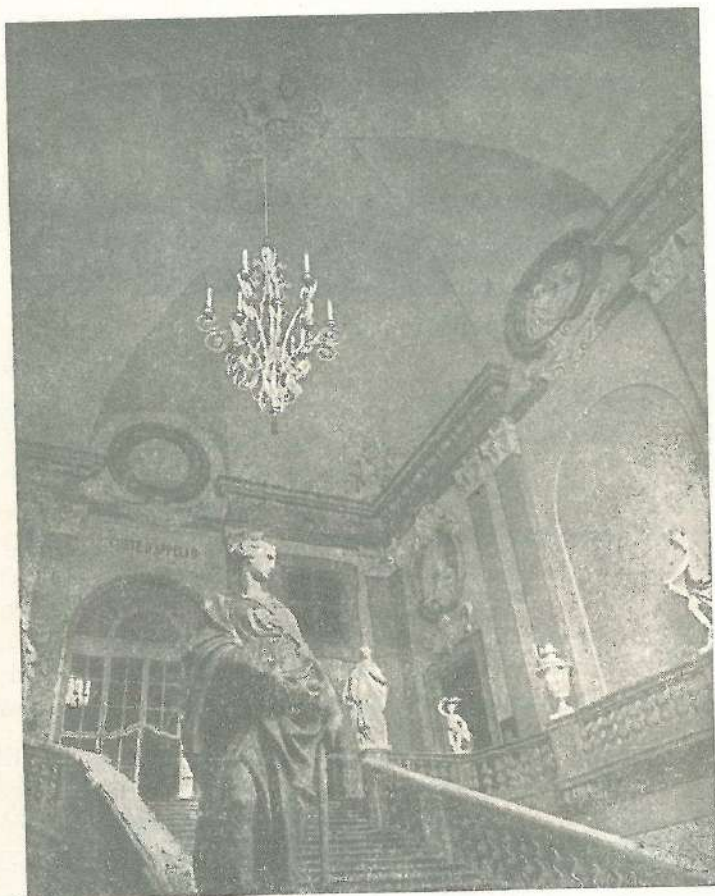


BOLLETTINO

**DEL CONSIGLIO DELL' ORDINE
DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI
DI BOLOGNA**



CASA EDITRICE DOTT. A. GIUFFRÈ - MILANO - 1957

**BOLLETTINO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI BOLOGNA**

Direttore responsabile:

Avv. MANFREDO MICHELINI

Ufficio stampa del Bollettino:

SEDE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
Palazzo di Giustizia - BOLOGNA

Hanno collaborato alla redazione:

Avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli
Dott. Proc. Oscar Clausi-Schettini
Dott. Proc. Bruno Maranesi
Avv. Salvatore Mauceri

Pubblicazione periodica distribuita gratuitamente a tutti gli iscritti all'Albo degli
Avvocati e Procuratori di Bologna, nonchè a tutti i Consigli degli Ordini d'Italia.

AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA N. 2563 DEL 24 LUGLIO 1956

SOCIETÀ TIPOGRAFICA « MULTA PAUCIS » - VARESE - VIA G. GOZZI, 29

QUARTO CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Il Congresso è ormai alle porte... Non più di due mesi infatti ci separano dai giorni in cui il IV Congresso Nazionale Forense avrà l'avvio dalla seduta inaugurale che si terrà al Teatro Comunale di Bologna alla presenza di tutte le maggiori Autorità della Nazione.

L'attività organizzativa è perciò in pieno sviluppo ed il Comitato organizzatore e la Giunta esecutiva sono da tempo impegnati nel lavoro di preparazione ed hanno già tenuto numerose sedute, predisponendo quanto necessario per la migliore riuscita del Congresso.

Il Presidente del Comitato Organizzatore Prof. Avv. Enrico Redenti, fin dallo scorso mese di aprile ha fatto diramare a tutti i Consigli degli Ordini d'Italia il manifesto del Congresso che qui di seguito riportiamo:

IV CONGRESSO NAZIONALE GIURIDICO FORENSE

(Bologna, 21-26 settembre 1957)

« Colleghi di tutta Italia,

Con deliberazione presa nella seduta di chiusura del III Congresso Nazionale Giuridico Forense a Trieste nel settembre 1955, Bologna è stata designata a sede del IV Congresso da tenersi nel settembre 1957. Per organizzare il Congresso ha avuto luogo in Roma il 20 ottobre 1956 l'adunanza dei Presidenti dei Consigli degli Ordini d'Italia. L'Assemblea ha approvato il nuovo Ordinamento del Congresso e ha provveduto alla nomina del Comitato organizzatore.

Il Congresso è stato fissato per i giorni da sabato 21 a giovedì 26 settembre.

I temi dei lavori congressuali, ripartiti in cinque sezioni sono i seguenti:

- I. - a) *Difesa della professione forense;*
b) *Organizzazione tecnica della funzione giudiziaria;*
- II. - *Previdenza e assistenza forense;*
- III. - *Guarentigie del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione;*
- IV. - *Procedura civile (con speciale riferimento ai lavori della Commissione nominata dal Congresso di Trieste);*
- V. - *Procedura penale.*

Il Comitato organizzatore, costituito da rappresentanti dei Fori di tutte le regioni d'Italia, ha già provveduto alla designazione dei relatori e ad altre deliberazioni organizzative, coadiuvato dalla Giunta Esecutiva.

Copia dell'Ordinamento è stata depositata presso ciascun Consiglio dell'Ordine.

Sarà quanto prima diffuso il programma dello svolgimento dei lavori e dalle manifestazioni che si stanno apprestando perchè il Congresso possa assolvere nel modo più degno le sue finalità di effettiva espressione dei voti e degli intenti dei nostri Ordini, in un clima di cordiale spirito di colleganza.

Fin da ora pertanto, si formula il più vivo invito di partecipazione a tutti i Colleghi e loro familiari. La vecchia Bologna, da cui il diritto ha tratto tanta luce, attende tutti con entusiasmo ».

Contemporaneamente venivano diramati ai Presidenti dei Consigli degli Ordini di tutta Italia gli inviti a trasmettere le adesioni al Congresso, accompagnando la trasmissione del materiale con la seguente lettera-circolare:

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI FORENSI D'ITALIA**

« Gentile Collega,

il nostro Quarto Congresso nazionale forense indetto con deliberazione dell'assemblea delle Curie per i giorni dal 21 al 26 settembre 1957 è già in fase di attiva organizzazione.

A norma dell'Ordinamento approvato da quella Assemblea (ordinamento di cui Le è stata già inviata copia), il Comitato organizzatore e la Giunta esecutiva hanno concordato le nomine dei relatori, lo svolgimento dei lavori delle sezioni e il programma di massima delle manifestazioni.

Di tutto ciò dò notizia nel foglio accluso per invitarla a svolgere presso tutti i colleghi dell'Ordine, il cui Consiglio è da Lei presieduto, opera di sollecitazione e di invito alle iscrizioni che il Comitato organizzatore del Congresso si augura provengano numerose da ogni parte d'Italia.

Sarà questo il mezzo migliore per assicurare al nostro Congresso e alla trattazione degli importanti temi di cui dovrà occuparsi, quel valore e quel significato altamente rappresentativo che è nei voti. E perciò conto, assieme ai colleghi, sulla valida ed entusiastica collaborazione Sua e del Consiglio.

Con plico a parte invio alcune copie di un manifesto da affiggere nella Sede del Consiglio dell'ordine e degli uffici giudiziari locali.

Ritengo altresì opportuno ricordare che le relazioni che i Consigli o i singoli intendano presentare entro l'ambito dei temi congressuali, dovranno pervenirci « tempestivamente », a norma dell'art. 7 dell'ordinamento, e cioè, dato anche il periodo feriale precedente il Congresso, sarebbe bene ci fossero inviate entro la prima metà di luglio.

Mi riservo di farLe trasmettere, non appena sarà più precisamente concretato il programma delle manifestazioni, tutto il materiale per la propa-

ganda e per le iscrizioni dei singoli (programmi, schede di adesione, schede per la prenotazione alberghiera, ecc.).

Gradita ci sarà sin da ora, anche per esigenze di organizzazione, l'adesione di codesto Ordine, accompagnata dal relativo contributo nella misura fissata dall'art. 5 dell'Ordinamento (con l'aggiunta dell'imposta I.G.E. del 3 %), mentre per le iscrizioni individuali e familiari sarà opportuno attendere l'invio da parte nostra della scheda di adesione.

La Segreteria della Giunta resta a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti.

Gradisca i saluti più cordiali.

Avv. Prof. ENRICO REDENTI »

Successivamente veniva diramato il programma di massima dello svolgimento dei lavori e delle manifestazioni, in attesa della approvazione da parte del Comitato organizzatore. Intervenuta l'approvazione nella riunione seguita a Bologna il 2 giugno u.s., veniva formato e comunicato *il programma definitivo* che qui di seguito trascriviamo integralmente.

★

IV CONGRESSO NAZIONALE GIURIDICO FORENSE

(Bologna 21-26 settembre 1957)

Programma dei lavori e delle manifestazioni

Sede del Comitato Organizzatore e della Segreteria:

Consiglio dell'Ordine forense di Bologna
Palazzo di Giustizia - Tel. 29.515 - 34-814 - 75.858.

COMITATO ORGANIZZATORE

PRESIDENTE

Avv. Prof. ENRICO REDENTI

Presidente del Consiglio dell'Ordine forense di Bologna

ANDRETTA AVV. ALFONSO

- Presidente del Consiglio dell'Ordine forense
di Potenza

ANGIONI AVV. PROF. MAURO	- Presidente del Consiglio dell'Ordine forense di Cagliari
BIGA AVV. ANTONIO	- Presidente del Consiglio dell'Ordine forense di Venezia
BRUGNATELLI AVV. VERMONDO	- Componente del Consiglio Nazionale Forense per la Lombardia
CALEFFI AVV. CARLO	- Componente del Consiglio Nazionale Forense per l'Emilia-Romagna
CAROLEO AVV. FRANCESCO	- Presidente del Consiglio dell'Ordine forense di Catanzaro
CATALINI AVV. ERMENEGILDO	- Componente del Consiglio dell'Ordine forense di Ancona
CHIARIZIA AVV. CARLO	- Presidente del Consiglio dell'Ordine forense de L'Aquila
D'ANDREA AVV. ANDREA	- Presidente del Consiglio dell'Ordine forense di Genova
DELLA PIETRA AVV. LELIO	- Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine forense di Napoli
FINZI AVV. ENRICO	- Presidente del Consiglio dell'Ordine forense di Firenze
FRISCIA AVV. GIACOMO	- Presidente del Consiglio dell'Ordine forense di Palermo
GASSER AVV. EDOARDO	- Presidente del Consiglio dell'Ordine forense di Trieste
MAGRONE AVV. GIOACCHINO	- Presidente del Consiglio dell'Ordine forense di Roma
MICHELINI AVV. MANFREDO	- Componente del Consiglio dell'Ordine forense di Bologna
MONTENERI AVV. RAFFAELE	- Presidente del Consiglio dell'Ordine forense di Perugia
MOSCHELLA AVV. MARIO	- Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori
PAOLA AVV. CARLO	- Componente del Consiglio dell'Ordine forense di Catania
PARELLA AVV. GIUSEPPE	- Componente del Consiglio Nazionale Forense per il Piemonte
RUSSO FRATTASI AVV. CARLO	- Presidente del Consiglio dell'Ordine forense di Bari
SBAIZ AVV. ANGIOLA	- Componente del Consiglio dell'Ordine forense di Bologna
TURCHI AVV. GIOVANNI	- Componente del Consiglio dell'Ordine forense di Bologna

URAS AVV. DOMENICO	- Consigliere segretario e rappresentante del Consiglio Nazionale Forense
VALENZA AVV. PIERO	- Componente del Consiglio dell'Ordine forense di Bologna
VENTRELLA AVV. LEONE	- Presidente del Consiglio dell'Ordine forense di Bolzano
VINANTE AVV. ERNESTO	- Presidente del Consiglio dell'Ordine forense di Trento

SEGRETARI

CHERSI AVV. LUCIO	- Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine forense di Trieste
MAUCERI AVV. SALVATORE	- Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine forense di Bologna
SALMINCI AVV. ADOLFO	- Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine forense di Roma

GIUNTA ESECUTIVA

PRESIDENTE

Avv. Prof. ENRICO REDENTI

Presidente del Consiglio dell'Ordine forense di Bologna

SEGRETARIO

Avv. SALVATORE MAUCERI

Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine forense di Bologna

BASEGGIO AVV. ALBERTO	- Presidente del Consiglio dell'Ordine forense di Milano
BRUGNATELLI AVV. VERMONDO	- Componente del Consiglio Nazionale forense per la Lombardia
CALEFFI AVV. CARLO	- Componente del Consiglio Nazionale forense per l'Emilia e Romagna
CHERSI AVV. LUCIO	- Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine forense di Trieste
CICOGNANI AVV. FURIO	- Componente del Consiglio dell'Ordine forense di Bologna
DELLA PIETRA AVV. LELIO	- Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine Forense di Napoli
GASSER AVV. EDOARDO	- Presidente del Consiglio dell'Ordine forense di Trieste

MAGRONE AVV. GIOACCHINO	Presidente del Consiglio dell'Ordine forense di Roma
MICHELINI AVV. MANFREDO	- Componente del Consiglio dell'Ordine forense di Bologna
MOSCHELLA AVV. MARIO	- Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori
PASCUCCI AVV. CARLO	- Componente del Consiglio dell'Ordine forense di Bologna
PUGLIESE AVV. ALBERTO	- Componente del Consiglio dell'Ordine forense di Roma
RIGATELLI AVV. FRANCESCO	- Componente del Consiglio dell'Ordine forense di Bologna
SALMINCI AVV. ADOLFO	- Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine Forense di Roma
SBAIZ AVV. ANGIOLA	- Componente del Consiglio dell'Ordine forense di Bologna
TURCHI AVV. GIOVANNI	- Componente del Consiglio dell'Ordine forense di Bologna
VALENZA AVV. PIETRO	- Componente del Consiglio dell'Ordine forense di Bologna

Altri colleghi del Foro di Bologna hanno attivamente collaborato. Di essi e di altri ancora che hanno offerto il loro cortese contributo, la Giunta — grata — si riserva di pubblicare i nomi in una successiva edizione del presente programma.

TEMI DEL CONGRESSO E RELATORI

- I SEZIONE a) *Difesa della professione forense.*
 b) *Organizzazione tecnica della funzione giudiziaria.*

Relatori: Avvocati

Alberto Baseggio

Ettore Botti

Prof. Arturo Carlo Jemolo

Mario Prignano

Carlo Russo Frattasi.

- II SEZIONE *Previdenza e assistenza forense.*

Relatori: Avvocati

Girolamo Santucci

Giovanni Turchi,

III SEZIONE *Guarentigie del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.*

Relatori: Avvocati

Prof. Enrico Guicciardi

Prof. Carlo Maria Iaccarino

Prof. Silvio Lessona.

IV SEZIONE *Procedura civile (con speciale riferimento ai lavori della commissione nominata dal Congresso di Trieste).*

Relatori: Avvocati

Mario D'Avanzo

Carlo Paola

V SEZIONE *Procedura penale.*

Relatori: Avvocati

Prof. Aldo Casalnuovo

Ugo Castelnuovo Tedesco

Andrea D'Andrea

PROGRAMMA

SABATO 21 SETTEMBRE

- Ore 10 Inaugurazione del Congresso con intervento delle autorità e degli invitati
(Teatro Comunale)
- Ore 12,30 Vermouth d'onore offerto dal Consiglio dell'Ordine forense di Bologna
(Foyer del Teatro Comunale)
- Ore 15,30 Inizio dei lavori della I Sezione
Relazioni e apertura della discussione
(Aula Magna dell'Università)
- Ore 21,30 Ricevimento in onore dei Congressisti offerto dall'Amministrazione provinciale di Bologna
(Palazzo Malvezzi - Via Zamboni, 13)

DOMENICA 22 SETTEMBRE

GITE DEI CONGRESSISTI E FAMILIARI

a scelta:

I - A Ferrara e Pomposa.

II - A Ravenna e Porto Corsini.

La visita ai monumenti e le manifestazioni sono a cura dei Consigli degli Ordini forensi di Ferrara e Ravenna.

GITA A FERRARA E POMPOSA

- Ore 9 (precise) Partenza in autopullman da Piazza Rossini
- Ore 10 Arrivo a Ferrara - Inizio visita monumenti: Duomo, Palazzo dei Diamanti, Palazzo Schifanoia, Museo Etrusco di Spina
- Ore 12 Vermouth d'onore offerto dal Comune e dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara al Castello Estense.
- Ore 13 Colazione
- Ore 15 Partenza in autopullman per Pomposa e visita all'Abbazia e al Palazzo della Ragione
- Ore 18 Ritorno a Ferrara - The di saluto alla Palazzina di Marfisa offerto dagli avvocati e procuratori della provincia di Ferrara
- Ore 19 Partenza in autopullman per Bologna
- Ore 20 Arrivo a Bologna

GITA A RAVENNA E PORTO CORSINI

- Ore 9 (precise) Partenza in autopullman da Piazza Maggiore
- Ore 10,45 Arrivo a Ravenna - Inizio visita ai monumenti: Basilica di S. Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Battistero del Duomo, Zona Dantesca e omaggio alla Tomba del Poeta
- Ore 12,30 Vermouth d'onore offerto dagli avvocati e procuratori della provincia di Ravenna
- Ore 13 Partenza per Porto Corsini e colazione
- Ore 15,30 Partenza per Classe e visita alla Basilica di S. Apollinare
- Ore 17,30 Ritorno a Ravenna - Visita a: S. Apollinare Nuovo, Mausoleo di Teodorico
- Ore 18,30 Partenza per Bologna
- Ore 20,15 Arrivo a Bologna

LUNEDI 23 SETTEMBRE

- Ore 9 Prosecuzione e conclusione dei lavori della I Sezione
(Aula Magna dell'Università)
- Ore 15,30 Inizio dei lavori della II Sezione
Relazione e apertura della discussione
(Aula Magna dell'Università)
- Ore 21 Concerto sinfonico dell'orchestra stabile del Teatro Comunale di Bologna (Direttore: Carlo Felice Cillario) offerto in onore dei Congressisti dal Comune di Bologna
(Teatro Comunale)

MARTEDI 24 SETTEMBRE

- Ore 9 Prosecuzione e conclusione dei lavori della II Sezione
(Aula Magna dell'Università)
- Ore 12 Visita al Palazzo di Giustizia
- Ore 15,30 Inizio dei lavori della III Sezione
Relazioni e apertura della discussione
(Aula Magna dell'Università)
- Ore 21 Spettacolo di pattinaggio artistico offerto dall'Ente Provinciale Turismo
(Palazzo dello Sport)

MERCOLEDI 25 SETTEMBRE

- Ore 9 Prosecuzione e conclusione dei lavori della III Sezione
(Aula Magna dell'Università)
- Ore 15,30 Inizio dei lavori della IV Sezione
Relazioni e apertura della discussione
(Aula Magna dell'Università)
- Ore 15,30 Inizio dei lavori della V Sezione
Relazioni e apertura della discussione
(Sala del Collegio Universitario Irnerio
Via Zamboni - Largo Puntoni)
- Ore 21,30 Serata e ballo al Salone del Palazzo del Podestà
Cena fredda

GIOVEDI 26 SETTEMBRE

- Ore 9 Prosecuzione e chiusura dei lavori della IV Sezione
(Aula Magna dell'Università)
- Ore 9 Prosecuzione e chiusura dei lavori della V Sezione.
(Sala del Collegio Univ. Irnerio)
- Ore 16 Riunione plenaria di chiusura del Congresso
(Teatro Comunale)

MOSTRA D'ARTE

Nelle sale adiacenti all'Aula Magna dell'Università verrà allestita una mostra di opere figurative di avvocati e procuratori.

La mostra sarà inaugurata lunedì 23 settembre all'inizio dei lavori e rimarrà aperta ai Congressisti e familiari per tutto il periodo congressuale.

A chiusura del Congresso agli espositori verrà offerta una medaglia ricordo, e ai tre autori ritenuti migliori il Comitato ordinatore della mostra assegnerà un oggetto artistico in argento riproducente un monumento di Bologna.

ACCOGLIENZA AI FAMILIARI

Durante le giornate di svolgimento dei lavori congressuali i familiari dei Congressisti visiteranno i principali monumenti della città. Alla loro accoglienza provvederà un gruppo di signore, delegate dalla Giunta esecutiva.

NOTIZIE E AVVERTENZE

Ufficio di Segreteria.

Presso il Consiglio dell'Ordine forense di Bologna - Palazzo di Giustizia - ha sede la Segreteria permanente del Congresso (tel. 32.034 - 29.515 - 78.858) alla quale i Congressisti e familiari potranno rivolgersi per qualsiasi informazione.

La Segreteria durante i lavori congressuali è aperta dalle ore 8 alle 22.

Un ufficio distaccato della Segreteria funzionerà alla stazione ferroviaria (atrio arrivi) nei locali dell'Ente Provinciale del Turismo, dalle ore 8 alle 24.

Altro ufficio distaccato della Segreteria funzionerà alla Università in una sala adiacente all'Aula Magna.

Materiale congressuale e tessera.

I Congressisti che avranno prenotato — tramite la CIT — la stanza in albergo troveranno in busta nella loro camera oltre alla tessera tutto il materiale congressuale.

I Congressisti invece che non avranno effettuata la prenotazione alberghiera sono pregati di ritirare la tessera nonché la busta del materiale congressuale presso la Segreteria del Congresso al Palazzo di Giustizia.

La tessera per i familiari dei Congressisti sarà distribuita con il medesimo sistema di cui sopra.

Le relazioni a stampa saranno inviate agli aderenti al Congresso almeno 15 giorni prima dell'apertura del Congresso.

Cerimonia inaugurale.

L'inaugurazione del Congresso è fissata per sabato 21 settembre alle ore 10.

I Congressisti e familiari sono vivamente pregati di accedere tempestivamente al Teatro Comunale: alle ore 10 precise gli ingressi saranno chiusi.

Servizi ristorante.

I Congressisti potranno ritirare presso la Segreteria del Congresso o presso gli uffici della CIT di Piazza Nettuno o della stazione ferroviaria (atrio partenze) speciali coupons con tariffe concordate a loro esclusivo favore per i servizi di ristorante nei più accreditati locali della città.

Gita a Ferrara o a Ravenna.

I Congressisti e familiari sono vivamente pregati — nel loro interesse — di inviare alla Segreteria del Congresso (Palazzo di Giustizia) entro e non oltre il 12 settembre l'iscrizione alla gita prescelta, con l'indicazione di ogni singolo partecipante: ciò per necessità organizzative.

Il viaggio in autopullman è gratuito.

La colazione è libera nei principali ristoranti di Ferrara o di Porto Corsini ed è a carico dei partecipanti. I Congressisti e familiari che aderendo alle gite intendono usufruire di mezzi propri di trasporto, dovranno ugualmente far pervenire alla Segreteria del Congresso la loro iscrizione, e sono pregati di seguire il programma e l'orario di ogni singola gita.

Concerto sinfonico.

I Congressisti e familiari che desiderano assistere al concerto fissato per la sera di lunedì 23 settembre (ore 21) ed offerto dal Comune di Bologna, sono pregati di prenotare i posti alla biglietteria del Teatro Comunale, dietro presentazione del tagliando che troveranno nella busta del materiale congressuale. La prenotazione avverrà fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La biglietteria del Teatro Comunale resterà aperta nei giorni 21, 22 e 23 settembre dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 19.

Spettacolo di pattinaggio artistico.

I Congressisti e familiari che desiderano assistere allo spettacolo offerto dall'Ente Provinciale per il Turismo al Palazzo dello Sport e fissato per la sera di martedì 24 settembre (ore 21) sono pregati di prenotare i posti presso gli Uffici della CIT in Piazza Nettuno dietro presentazione del relativo tagliando che troveranno nella busta del materiale congressuale.

Serata al Salone del Podestà.

Fissata per mercoledì 25 settembre ore 21,30.

Per partecipare alla serata i Congressisti e familiari sono pregati di presentare la tessera.

L'accesso al salone del Palazzo del Podestà è da Piazza Nettuno.
(abito scuro)

Prenotazione alberghiera.

La prenotazione negli alberghi è curata dalla CIT di Bologna - Piazza Nettuno - tel. 68.981 (Ufficio Congressi).

I Congressisti nel loro interesse sono vivamente pregati di effettuare con sollecitudine le prenotazioni.

Tessera di circolazione autofilotranviaria.

L'Azienda Tranviaria Municipale di Bologna rilascerà ai Congressisti una tessera di libera circolazione su tutta la rete autofilotranviaria della città. La tessera sarà contenuta nella busta del materiale congressuale.

Parcheggio auto.

Sarà curato un particolare servizio di parcheggio a favore dei Congressisti.

* * *

MOSTRA D'ARTE

Come si rileva dal PROGRAMMA che abbiamo su trascritto, tra le manifestazioni collaterali del Congresso vi sarà anche una « Mostra d'Arte », alla quale naturalmente potranno partecipare soltanto gli iscritti agli Ordini Forensi, e di cui diamo di seguito il relativo regolamento:

« 1) Il Comitato Organizzatore del Congresso indice una mostra di arti plastiche e figurative degli iscritti agli Ordini Forensi.

Saranno accolti ed esposti nella mostra quadri ad olio, acquarelli, disegni e stampe, nonchè statuette e plachette in qualsiasi materiale plastico.

Saranno particolarmente gradite ed avranno una particolare collocazione le opere anche di genere caricaturale che abbiano per oggetto l'amministrazione della giustizia: l'avvocato, il cliente e il giudice.

2) Le opere saranno esposte nei locali adiacenti alle sale di riunione e sarà ammesso a visitarle anche il pubblico compatibilmente con la natura dei locali stessi e con l'andamento dei lavori.

La mostra si aprirà all'inizio dei lavori del Congresso e rimarrà aperta possibilmente fino al sabato successivo alla chiusura del Congresso.

3) Le opere dovranno essere inviate per il tramite dei Consigli degli Ordini i quali potranno farne fare una prima scelta da persone competenti per controllarne pregi e caratteri confacenti alla mostra.

4) Ogni espositore potrà presentare una o più opere preferibilmente di limitate dimensioni assumendo come base indicativa la larghezza massima di m. 0,60 per le opere figurative e l'altezza massima di m. 0,45 per le opere plastiche.

Sono ammessi e saranno particolarmente graditi i « piccoli formati ».

Se le opere inviate per numero o dimensioni eccedano la possibilità di una decorosa collocazione nello spazio di cui può disporre per la mostra, il Comitato deve riservarsi di porre un limite all'ammissione delle opere stesse, tenuto conto dell'ordine di arrivo ed eccezionalmente anche del loro pregio. Sulla ammissione definitiva in caso di limitazione deciderà la Commissione ordinatrice di cui all'art. 11.

5) La collocazione delle opere sarà curata dalla stessa Commissione, che curerà anche la compilazione del catalogo.

6) Le opere opportunamente imballate dovranno essere inviate entro il 31 luglio all'Istituto Forense dell'Università di Bologna, via Zamboni 27/29 con la indicazione « per la mostra del Congresso avvocati ». Esse viaggeranno e saranno esposte a rischio dell'espositore.

Le opere saranno restituite alla fine della mostra con lo stesso imballaggio in cui sono pervenute senza alcuna responsabilità del Comitato. Sarà gradito che la spedizione sia preceduta da una comunicazione al Comitato.

7) Alle spese di imballaggio e spedizione nonchè alla assicurazione

delle opere per il trasporto di andata e di ritorno e per tutta la durata della mostra provvederanno gli stessi espositori o per essi il loro Consiglio degli Ordini.

8) Ciascuna opera o gruppo di opere dovrà portare chiaramente indicato sull'imballaggio ed in un cartellino incluso, il nome dell'espositore con l'indirizzo, l'indicazione del Consiglio degli Ordini a cui appartiene e il titolo dell'opera o delle opere. Nome dell'autore e titolo dell'opera dovranno essere segnati anche sul tergo di ciascuna opera. È ammesso nella mostra l'uso di pseudonimi purchè sia reso noto al Comitato il nome dell'autore.

9) Gli espositori che abbiano già preso parte ad altre mostre nazionali o locali non riservate agli Ordini forensi sono pregati di darne notizia. Le loro opere avranno una speciale segnalazione e collocazione ma rimarranno « fuori concorso » agli effetti dell'articolo seguente. Anche altri espositori potranno essere indicati a loro richiesta come « fuori concorso ».

10) Sono messi in palio tre oggetti artistici (« Nettuno ») in argento che saranno assegnati agli stessi espositori designati dalla Commissione di cui all'articolo seguente, all'infuori di quelli « fuori concorso ». A tutti sarà distribuita una medaglia-ricordo in argento per i « fuori concorso » e in bronzo per gli altri.

11) La Commissione di cui agli artt. 4 - 5 e 10 sarà composta dal Presidente del Circolo artistico di Bologna e da quattro componenti che saranno nominati dal Comitato organizzatore uno fra gli appartenenti agli Ordini Forensi e tre fra artisti estranei agli Ordini. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

La corrispondenza relativa alla Mostra dovrà essere indirizzata al Comitato del Congresso (Palazzo di Giustizia) con la indicazione « Mostra d'Arte ».

* * *

Della larga risonanza che fin d'ora il Congresso ha suscitato presso i colleghi di tutte le altre città d'Italia, e che costituisce certamente un sintomo indubbio del sempre maggiore interesse che verrà destato mano a mano che ci si avvicina ai giorni fissati, fa prova il *manifesto pubblicato dal Consiglio dell'Ordine di Napoli*, che riteniamo doveroso ed opportuno pubblicare integralmente, in quanto dimostra, con quale entusiasmo e con quale passione i Colleghi napoletani verranno a Bologna per discutere i problemi che maggiormente interessano il nostro Ordine.

Ecco il testo del *manifesto*:

« *Colleghi.*

dal 21 al 26 settembre c.a., con le norme del regolamento affisso al nostro albo, si svolgerà in Bologna il IV Congresso Nazionale Giuridico Forense, organizzato dal Comitato designato dall'Assemblea degli Ordini, con la presidenza dell'insigne avv. prof. Enrico Redenti, presidente dell'Ordine

di Bologna, e con la particolare collaborazione di quel Consiglio professionale.

Il Vostro Consiglio confida anche questa volta in una notevole partecipazione dei propri iscritti, che apporteranno il contributo della loro esperienza e competenza alle discussioni sugli interessanti temi e, col loro intervento e quello graditissimo dei loro familiari, risponderanno alla tradizionale ospitalità di Bologna ed all'affettuosa cordialità dei colleghi di quel luminoso Foro, i quali si prodigano perchè la nuova assise offra un'altra dimostrazione dell'unità d'intenti e della solidarietà che sono stati sempre vanto dell'Ordine Forense.

Il Vostro consiglio vi ricorda che i temi (sui quali ciascuno potrà far pervenire alla segreteria del Congresso proprie relazioni nel numero di copie che riterrà del caso) riguardano:

- I. a) *Difesa della professione forense;*
- II. b) *Organizzazione tecnica della funzione giudiziaria;*
- III. *Guarentigie del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione;*
- IV. *Procedura civile (con speciale riferimento ai lavori della commissione nominata dal Congresso di Trieste);*
- V. *Procedura penale.*

In vista delle riunioni che saranno indette per una preventiva discussione, il Consiglio Vi invita a presentargli, non oltre il corrente mese di giugno, proposte e suggerimenti che, sottoposti al vaglio della vostra rappresentanza e della vostra assemblea, offrano la possibilità di una consapevole collaborazione alla risoluzione dei nostri problemi.

Napoli, 4 giugno 1957.

Il Consigliere Segretario
AVV. LELIO DELLA PIETRA

Il Presidente
AVV. GIOVANNI PORZIO

N. B. - Le adesioni al Congresso si ricevono presso la nostra Segreteria fino al 20 agosto 1957; tuttavia, in vista della prevista considerevole affluenza al Congresso, si invitano i Colleghi ad effettuare molto per tempo le prenotazioni, per avere la certezza di un alloggio nella città di Bologna ».

* * *

Non occorre che ricordiamo l'importanza del nostro Congresso, manifestazione ufficiale degli Ordini Forensi d'Italia. Se per formulare previsioni circa l'affluenza al Congresso consideriamo il numero delle partecipazioni individuali ai precedenti Congressi, ed in ispecie al III tenutosi due anni or sono a Trieste, gli iscritti dovrebbero superare il migliaio e la partecipazione

dei Consigli dell'Ordine dovrebbe risultare quasi totalitaria. A questo momento hanno già aderito una ottantina di Consigli.

In questi giorni si sta provvedendo agli inviti alle massime Autorità nazionali e locali. Si conta sulla adesione e sulla presenza dei più alti esponenti della nostra vita pubblica e dei colleghi più insigni.

Siamo certi che la nostra grande assise darà una dimostrazione alquanto eloquente dello spirito di colleganza e di unione che è proprio del nostro Ordine e riaffermerà la funzione insopprimibile dell'avvocato per la libera difesa dei diritti, come collaboratore di giustizia. E le deliberazioni che saranno prese in sede congressuale avranno un significato e un valore di cui non si potrà non tener conto anche per future riforme legislative.

I colleghi di Bologna dovranno pertanto, tutti indistintamente, adoperarsi nel modo migliore per la più soddisfacente riuscita del Congresso e perchè tutti i partecipanti trovino, nella vecchia Bologna, che vanta antiche tradizioni di ospitalità, quella accoglienza simpatica ed affettuosa che dimostra come effettivamente la scelta della nostra Città per il IV Congresso sia stata indovinata e felice.

Nei giorni del Congresso ci ripromettiamo di fare uscire un « numero speciale » esclusivamente destinato ai lavori congressuali, nello spirito delle tradizioni del Foro italiano e di quello bolognese.

MONDO GIUDIZIARIO

NOMINA DEL NUOVO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

In data 17 febbraio 1957 il Dott. Corrado VACCARI, Presidente del Tribunale di Bologna, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Ad interim e fino al 31 maggio u. s. l'incarico è stato ricoperto dal Presidente di Sezione del Tribunale Dott. Armando MISSERE.

Con D.P. 3 aprile 1957, in corso di pubblicazione e registrazione è stato investito dell'Ufficio, il Dott. Ubaldo BELLI, già Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Bologna.

Il Dott. BELLI ha preso possesso della nuova carica il 1° giugno u. s., presenti numerosi Magistrati del nostro Foro.

Successivamente il nuovo Presidente si è recato a far visita ufficiale alle varie Autorità cittadine che, a loro volta, hanno restituito la visita stessa.

« Il Bollettino » anche a nome di tutti i Colleghi, nel mentre invia al Dott. Corrado VACCARI le espressioni della sua simpatia e gli auguri di un meritato riposo, è lieto di porgere al Dott. Ubaldo BELLI le più vive e sincere felicitazioni e l'augurio di un ottimo e proficuo lavoro.

Alla nostra Corte d'Appello sono stati recentemente destinati, in seguito a promozione i Consiglieri:

GRANATA Dott. Paolo,
PUGLISI Dott. Letterio,
FLORIDIA Dott. Pierluigi.

I consiglieri GRANATA e PUGLISI provengono dal Tribunale di Roma, il Dott. FLORIDIA invece proviene dal Tribunale di Rieti.

A tutti il nostro benvenuto con l'augurio di buon lavoro nella nuova sede.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

NUOVO ARREDAMENTO E SISTEMAZIONI LOCALI CONSIGLIO

Da alcuni giorni, sono in corso nei locali del nostro Consiglio dell'Ordine lavori di trasformazione e di ripulitura dei locali stessi che il Comune sta eseguendo di concerto con il Consiglio dell'Ordine.

Anche l'attrezzatura ed il mobilio dei locali sarà completamente rinnovato e cioè al fine di dare alla nostra sede un aspetto confortevole e una struttura razionale in modo da corrispondere con più aderenza alle necessità di funzionamento per le attività del Consiglio.

Nel quadro di tale opera di rinnovamento, si è provveduto a trasferire, con delibera del Consiglio, tutti i volumi che si trovavano nella sala d'ingresso nei locali della attigua biblioteca, con la costruzione di tre nuove scaffalature idonee a contenere i volumi stessi tra cui il lascito della biblioteca dell'Avv. PRISCO.

La sala d'ingresso avrà un arredo totalmente rinnovato e così pure il locale della Presidenza.

Ci auguriamo che la sede, così rinnovata e abbellita possa essere pronta per i giorni del Congresso e cioè per la seconda metà del mese di settembre p. v.

Tanto i lavori di miglioramento e di ripulitura, quanto la scelta del nuovo arredamento e dei nuovi mobili, sono stati e vengono personalmente seguiti dal Presidente, coadiuvato dal Segretario e da alcuni Consiglieri all'uopo incaricati.

STATISTICA DEGLI ALBI

Al 30 maggio 1957 la situazione, con riguardo al numero degli iscritti agli Albi degli Avvocati e Procuratori di Bologna era la seguente:

Avvocati e Procuratori	N. 467
Avvocati	» 14
Procuratori	» 123
Totale	N. 604

Elenco speciale

Avvocati e Procuratori	N. 23
Procuratori	» 5
Totale	N. 28
Totale generale degli iscritti	N. 632

Dal gennaio al maggio 1957 il Consiglio dell'Ordine ha tenuto n. 18 adunanze per la trattazione dei vari problemi all'ordine del giorno.

Ha opinato n. 189 note.

Si è riunito in Collegio Giudicante per n. 9 udienze per la celebrazione di procedimenti disciplinari.

Ha definito con sentenza n. 5 procedimenti disciplinari.

GIURISPRUDENZA IN MATERIA PROFESSIONALE

Nella presente rubrica pubblichiamo, per estratto e per riassunto, quei provvedimenti giudiziari che ci sembrano presentare il maggiore interesse per i lettori ai quali il « Bollettino » si indirizza.

Siamo grati a tutti i colleghi che hanno e che vorranno segnalare alla redazione casi e pronunce degne di pubblicazione.

Nel caso di successione di tariffe professionali diverse i diritti di procuratore debbono essere liquidati in base alle disposizioni di legge vigenti nel momento delle singole prestazioni professionali, le quali si esauriscono nell'atto stesso in cui sono compiute. Nessuna rivalutazione può essere operata per effetto della sopravvenuta svalutazione monetaria, in quanto l'obbligazione della parte soccombente di rimborsare all'altra parte le spese processuali e gli onorari di procuratore si risolve in un debito di valuta, vincolato al principio nominalistico.

Cass., Sez. I, 2 febbraio 1957, n. 399 (Basch-Grassi).

La liquidazione globale delle spese e dei diritti di procuratore è denunciabile per cassazione solo in quanto venga dedotta la violazione di specifiche voci della tariffa o di altre disposizioni di legge.

Cass. Sez. I, 22 gennaio 1957, n. 191 (Guarnieri-Monterumici).

Non è soggetta a riforma la liquidazione delle spese ed onorari operata dal giudice di merito in base alle norme relative alle cause di valore indeterminabile — trattandosi di controversia di valore determinabile — ove la liquidazione delle singole voci sia stata in effetti contenuta entro i massimi stabiliti in relazione alle cause ritenute di valore indeterminabile.

Cass. Sez. III, 28 novembre 1956, n. 4323.

Nel caso di domanda di decreto di ingiunzione per il pagamento di crediti previsti dall'art. 633 n. 2 c.p.c., la particolare competenza stabilita dal secondo comma dell'art. 637 c.p.c. si ha solo quando l'ufficio giudiziario adito abbia definito il giudizio pronunciando sentenza.

È incensurabile, in sede di Cassazione, la liquidazione dell'onorario di

avvocato effettuata dal giudice di merito, purchè contenuta tra i minimi ed i massimi stabiliti dalla legge professionale.

Cass. Sez. I, 9 novembre 1956, n. 4213 (Schumann c. Franco).

Il valore della causa, ai fini della liquidazione, va computato secondo le regole del codice di rito in tema di competenza per valore.

Cass. Sez. I, 9 novembre 1956, n. 4213 (Schumann c. Franco).

Lo speciale procedimento previsto dagli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 non può essere seguito nel caso in cui venga richiesto il pagamento cumulativo di prestazioni professionali giudiziali e stragiudiziali.

Pertanto, qualora sia stato richiesto decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni professionali giudiziali e stragiudiziali, il procedimento ordinario, che è il solo consentito per queste ultime, attrae nella sua sfera per ragioni di connessione la materia propria del procedimento speciale. In conseguenza, se nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo sia stata emessa un'ordinanza, che, per il suo contenuto decisorio, ha sostanzialmente valore di sentenza, l'ordinanza stessa non è sottratta al rimedio dell'appello e deve quindi essere dichiarato inammissibile al ricorso per cassazione contro essa proposto.

Cass. Sez. II, 20 dicembre 1956, n. 4480 (Santoro-Garzia).

Il Giudice non è vincolato nella liquidazione degli onorari al parere del Consiglio dell'Ordine, ma deve soltanto enunciare i motivi per i quali intende discostarsi dal parere stesso.

Cass. Sez. II, 21 marzo 1956, n. 805 (Bavaro-Cantinotti).

In caso di pluralità di avvocati, ciascuno di essi ha diritto di richiedere al cliente gli onorari per l'intera opera prestata, mentre soltanto dalla parte soccombente sono dovuti gli onorari per un solo avvocato.

Cass. Sez. II, 31 marzo 1956, n. 955 (Sperindè-Botti).

L'esito sfavorevole della causa non ha alcuna influenza nella liquidazione degli onorari nei confronti del cliente.

Cass. Sez. II, 31 marzo 1956, n. 955 (Sperindè-Botti).

Il principio secondo cui il provvedimento previsto dall'art. 30 L. n. 794 del 1942, ancorchè emanato nella forma della sentenza a seguito di rito ordinario, è da considerarsi immediatamente impugnabile con ricorso per Cas-

ed
do
u-
il
li.
to
li-
er
n-
sa
re
e
sa

sazione ex art. 111 della Costituzione, pur se si sia discusso dell'an debeatur, non deve essere inteso in senso assoluto ed incondizionato, in quanto, se presupposto dello speciale procedimento è la qualità di cliente dell'avvocato o procuratore in colui che si sostiene essere tenuto al pagamento dei compensi, quel principio non può trovare applicazione allorchè, per la contestata qualità di cliente a cui favore l'opera professionale sia stata prestata, la controversia venga ad incidere sul presupposto stesso.

In tal caso alla pronuncia emessa in forma di sentenza, a conclusione di un regolare procedimento, deve riconoscersi non già il carattere sostanziale dell'ordinanza prevista dal richiamato art. 30 della legge n. 794, bensì quello di una comune sentenza, soggetta, come tale (in quanto emanata fuori dell'ambito dello speciale procedimento di cui alla legge medesima) agli ordinari mezzi di impugnazione.

Cass. Sez. I, 7 aprile 1956, n. 1023 (Cattaneo-Ranzolini).

Nel caso di richiesta cumulativa di compensi sia per prestazioni giudiziali che stragiudiziali, il procedimento ordinario prescritto per queste ultime attrae nella sua sfera, per ragioni di connessione, la materia propria del procedimento speciale regolata dalla legge n. 794 del 1942. Pertanto, nel caso in cui il giudice di 1° grado avendo scisso le due procedure abbia definito con ordinanza il giudizio di opposizione alla condanna per prestazioni giudiziali, pronunciando sentenza per la definizione del giudizio di opposizione alla condanna per prestazioni stragiudiziali, l'ordinanza deve essere ritenuta avere portata e natura di sentenza e conseguentemente nulla, qualora sia stata sottoscritta dal solo Presidente.

Cass. Sez. II, 7 luglio 1956, n. 2528 (Lored-Barberis).

È lecito liquidare in una somma globale, congiuntamente alle spese, i diritti di procuratore, purchè distintamente dagli onorari di avvocato, e tale liquidazione si presume fatta in conformità della nota presentata dalla parte, e con riferimento, anche implicito, a questa, previo controllo da parte del giudice dell'effettività delle prestazioni e della rispondenza del compenso richiesto a quello fissato in tariffa.

In tal caso spetta alla parte impugnante l'onere di una contestazione specifica delle singole voci per difformità dalla tariffa, con precisazione di quelle non dovute e di quelle eccessivamente liquidate.

Cass. Sez. III, 18 luglio 1956, n. 2767 (Guerrini-Angelozzi).

All'Avvocato parte in causa, che si sia difeso personalmente, spetta l'onorario di avvocato, se il giudice di merito riconosca che per le questioni trattate negli scritti difensivi occorre opera di fiducia d'avvocato.

Cass. Sez. III, 31 luglio 1956, n. 3003 (Giuffrida-Caia).

Nella liquidazione degli onorari va sempre tenuto conto, a norma degli artt. 3 e 5 della L. 13 giugno 1942, n. 794, del valore della causa, il quale si determina, a norma dell'art. 9 della legge stessa, con riferimento al momento iniziale della lite.

Cass. Sez. II, 28 agosto 1956, n. 3155 (Lombardi-De Notariis).

La prestazione difensiva dell'Avvocato ha carattere unitario e deve essere unitariamente valutata ai fini della liquidazione del relativo compenso. Tuttavia, poichè tale unitarietà va rapportata non all'intero processo, ma ai singoli procedimenti in cui esso si fraziona, quando l'avvocato abbia difeso il cliente in parecchi procedimenti dello stesso processo, gli onorari a lui dovuti dal cliente possono bensì essere liquidati con unico atto, ma debbono esserlo separatamente per ciascun procedimento: non si deve cioè liquidare un onorario complessivo, ma tanti onorari quanti sono i procedimenti in cui l'opera difensiva è stata prestata, il che è reso necessario dalla stessa diversità delle tariffe stabilite per ciascun tipo di procedimento.

In conseguenza nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, l'onorario dovuto all'avvocato deve liquidarsi per ciascun procedimento, in base alla tariffa vigente alla chiusura di questo, perchè è in tal momento che la corrispondente complessa prestazione difensiva si è esaurita, ed il diritto al relativo compenso è divenuto esigibile.

Cass. Sez. II, 28 agosto 1956, n. 3154 (Lauro-Giordano).

Sia l'istanza della parte di stare in giudizio senza ministero di difensore, sia il decreto di autorizzazione del Pretore, non esigono il rigore formale di una redazione per iscritto ma possono risultare implicitamente dai verbali di causa.

Cass. Sez. I, 2 ottobre 1956, n. 3313 (Stara-Carta).

Il procedimento speciale stabilito negli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 per la liquidazione dei compensi agli avvocati e procuratori legali, è applicabile solo per le prestazioni giudiziali dovute in materia civile, ma non già anche per quelle dovute per le prestazioni in materia penale per le quali sono applicabili le norme ordinarie, sia quanto al rito da osservare, sia quanto al tipo del provvedimento del giudice sia infine quanto ai gradi del procedimento e ai mezzi d'impugnazione, con l'ovvia conseguenza che il provvedimento che definisce il giudizio in primo grado deve avere forma e contenuto di sentenza ed è soggetto al normale gravame d'appello e non già a diretto ricorso per Cassazione, a meno che non ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 360 C.P.C.

Cass. Sez. II, 10 ottobre 1956, n. 3466 (Iozzo-Pedullà).

Presupposto per l'applicazione dell'art. 26 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (secondo il quale l'accordo con cui l'avvocato o il procuratore ed il cliente stabiliscono, a giudizio od affare esaurito, che il parere del Consiglio dell'Ordine sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante) è un atto convenzionale posto in essere mediante l'espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Pertanto, non è sufficiente per l'applicazione della norma che il difensore si rivolga al Consiglio dell'Ordine per la liquidazione e che il cliente dichiari di affidarsi al Consiglio medesimo, poichè, nell'uno e nell'altro caso la dichiarazione equivale soltanto alla richiesta del parere anche se, da parte del cliente, si esprima particolare fiducia nell'opera del Consiglio.

Cass. Sez. II, 11 ottobre 1956, n. 3524 (Dolcini-Josetti).

In presenza della nota specifica relativa alle spese ed ai diritti di procuratore, esibita dal professionista, il giudice ha l'obbligo di dare ragione delle voci che ritenga di eliminare o di ridurre (in quanto, a suo giudizio non dovute o dovute in minore misura) onde rendere, attraverso il riscontro, il controllo di legittimità sul suo operato rispetto ai precetti e ai limiti di legge e di tariffa.

Cass. Sez. II, 13 ottobre 1956, n. 3590 (Panunzio-Frisone).

DISCIPLINA FORENSE

Segnaliamo le più importanti e recenti decisioni del Consiglio Nazionale Forense, nonché della Magistratura in materia disciplinare e in materia attinente al funzionamento del Consiglio dell'Ordine:

« Per le elezioni dei Consigli degli Ordini nessuna disposizione di legge prescrive, a pena di nullità, che le schede di votazione debbono essere vidimate dal Presidente e dagli scrutatori ».

Cass., Sezioni Unite, 15 maggio 1956 n. 1611 (Canesi - Cons. Naz. For.).

« Nel procedimento che segue al reclamo al Consiglio Nazionale Forense avverso i risultati delle elezioni dei Consigli degli Ordini assumono veste di parte, il reclamante da un lato e dall'altro il Consiglio dell'Ordine locale, ed eventualmente la persona di cui si contesta la elezione. »

All'infuori di tali soggetti, nessun altro può intervenire anche nell'ulteriore svolgimento nel caso di ricorso per Cassazione, e particolarmente non possono intervenire il Consiglio Nazionale Forense, la cui funzione è quella di decidere sul reclamo, ed il Pubblico Ministero, la cui presenza non è prevista dalla legge, nè è richiesta dalle norme generali che disciplinano l'esercizio della professione forense ».

Cass., Sezioni Unite, 15 maggio 1956, n. 1611 (Canesi - Cons. Naz. For.).

« Il professionista, cancellato dall'Albo dei procuratori e degli avvocati, deve per la reiscrizione prestare nuovamente il giuramento ».

Cass., Sezioni Unite, 16 ottobre 1956, n. 3665 (Castelli - Bianchi).

« Non invalida il provvedimento di cancellazione la mancata preventiva contestazione specifica dei motivi di incompatibilità, quando su questi l'iscritto si difenda per scagionarsi. »

Non costituisce causa di nullità della delibera di cancellazione per incompatibilità il difetto di motivazione, cui può sopperire il Consiglio Nazionale Forense quale giudice d'appello. »

Va cancellato dall'Albo per incompatibilità chi svolga attività professionale, in modo continuo e sistematico, quale dipendente d'una Compagnia di Assicurazioni ».

Cons. Naz., 4 luglio 1956; Pres. ed Est. Malcangi, P. M. Bernabeei (concl. conf.); ric. Avv. Roberto Prosperini (Avv. Biamonti). (Cons. Ordine Venezia 22 marzo 1955).

« Va cancellato dagli albi per incompatibilità chi si trovi in rapporto d'impiego con il Comune, a nulla rilevando che si tratti di impiegato avventizio cui sia stata consentita una licenza da parte della p.a. ».

Cons. Naz., 4 luglio 1956; Pres. ed Est. Malcangi, P.M. Biscotti (concl. conf.); ric. dott. Vincenzo Milone. (Cons. Ordine Napoli 28 giugno 1955).

« La sospensione dall'esercizio della professione per emissione di mandato di cattura a carico dell'iscritto nell'albo può essere pronunciata anche senza previa audizione dell'interessato ».

Cons. Naz., 4 luglio 1956; Pres. Malcangi, Est. Marzani, P.M. Bernabei (concl. conf.); ric. avv. Ernesto Mazzocchi (Cons. Ordine Roma 28 luglio 1955).

« Costituisce grave violazione dei doveri professionali trattenere una somma di denaro affidata da un cliente allo specifico scopo di versarla ad un terzo, a nulla rilevando la sussistenza di eventuali crediti del professionista verso il cliente stesso ».

Cons. Naz., 4 luglio 1956; Pres. Calamandrei, Est. Marchetti, P.M. Piolletti (concl. conf.); ric. dott. Luciano Golinelli (avv. Sblattero). (Cons. Ordine Trieste 22 aprile 1955).

« Lede il decoro e la dignità professionali e merita la sanzione dell'avvertimento chi, nell'esercizio della professione ricorre alla pubblicità (nella specie: avvisi economici su quotidiani) per attirare la clientela ».

Cons. Naz., 13 settembre 1956; Pres. Calamandrei, Est. Guicciardi, P.M. Tartaglia (concl. conf.); ric. dott. Aldo Rocchi. (Cons. Ordine Firenze 23 giugno 1955).

« La cancellazione dagli albi per difetto del requisito della condotta specchiata ed illibata, può essere pronunciata anche dopo cinque anni dal verificarsi dei fatti che produssero il venir meno di detto requisito. »

Il procedimento di revisione degli albi per l'accertamento dell'esistenza dei titoli e requisiti dei professionisti può venire compiuto in ogni momento, e non soltanto entro un anno dall'iscrizione.

Deve procedersi a cancellazione del professionista dall'albo quando si scopra che, al momento dell'iscrizione, gli difettava il requisito della condotta specchiata ed illibata.

Va cancellato dagli albi professionali chi, prima dell'iscrizione, abbia svolto attività di delatore al soldo della polizia ».

Cons. Naz., 25 settembre 1956; Pres. Boeri, Est. Marchetti, P.M. Dettori (concl. conf.); ric. avv. Carlo del Re (avv. Pisenti). (Cons. Ordine Roma 1 marzo 1956).

« Per la iscrizione nell'albo dei procuratori è necessaria l'esibizione del diploma originale di laurea, o quanto meno di un certificato attestante la avvenuta esibizione del diploma medesimo nel sostenere gli esami di procuratore.

Ai fini dell'accertamento della condotta specchiatissima ed illibata, per conseguire l'iscrizione degli albi professionali, il Consiglio dell'Ordine deve valutare con autonomia di giudizio il materiale e le prove raccolti in procedimenti penali, a carico dei richiedenti, che non si siano conclusi con assoluzione per inesistenza del fatto o per non aver commesso il fatto ».

Cons. Naz., 27 ottobre 1956; Pres. Calamandrei, Est. Malcangi, P.M. Mattioli (concl. conf.); Proc. gen. Corte app. Catanzaro c. dott. Francesco Manfredi. (Cons. Ordine Palmi 11 dicembre 1954).

STATISTICA DELL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO IN MATERIA DISCIPLINARE

<i>Esposti presentati</i> (dal 30 giugno 1956 al 31 maggio 1957)	N. 30
<i>Esposti archiviati</i> (dal 30 giugno 1956 al 31 maggio 1957, compresa la giacenza del 1955)	N. 24
<i>Esposti pendenti in istruttoria</i>	N. 50
<i>Procedimenti disciplinari in corso</i>	N. 3
<i>Procedimenti disciplinari in attesa di procedimento penale</i>	N. 4
<i>Procedimenti disciplinari definiti</i>	N. 5
<i>Sospensione cautelare a sensi art. 43 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578</i>	N. 1

I NOSTRI PROBLEMI

LETTERE AL DIRETTORE

Abbiamo ricevuto:

«Caro Direttore,

la Cassa di Previdenza è una bella cosa ma...

Ma quel che ancora manca all'avvocato è l'assicurazione contro i rischi di malattia. Per un professionista libero, ammalarsi significa puntualmente due cose: aumentare le spese, e diminuire il guadagno. Ebbene, contro questo duplice pericolo non esiste nessuna difesa organizzata: che invece non sarebbe difficile. Il problema va affrontato e risolto, naturalmente, sul piano collettivo, perchè una normale assicurazione individuale contro i rischi di malattia risulta estremamente costosa.

Ora, chiedo, è proprio impossibile pensare ad una mutua tra avvocati? Altre categorie si sono già organizzate in tale senso, e con soddisfazione: basta intendersi su un certo numero di cose concrete ed essenziali. Ma gli avvocati forse non vogliono tradire quel tale spiritello anarchico che serpeggia nelle loro vene?

Il Consiglio degli Ordini, si capisce, non può fare tutto; e — siamo sinceri — gli avvocati non dovrebbero nemmeno aspettarsi tutto dal Consiglio, senza bisogno di muovere dito. Però il Consiglio potrebbe studiare l'idea; promuovere un referendum; appoggiare l'iniziativa; o cominciare a prendere contatti con compagnie di assicurazioni. Esemplificare, più che non suggerisca; ma è chiaro che con un po' di fantasia si può trovare il mezzo conveniente al fine da raggiungere. E speriamo che la fantasia, questa dote di cui certamente gli avvocati sono ricchi, non si arresti proprio alle soglie degli interessi della classe forense: sarebbe una sorta incomprensibile di gratuito autolesionismo...

Intanto, dalla tribuna del Bollettino, non potresti, caro Direttore, esprimere il tuo avviso, e sollecitare i colleghi a pronunciarsi, a discutere — in una parola, a *muoversi* considerato che la manna è caduta sulla terra una sola volta, e da molti anni non s'è più vista? ».

Cordialmente

F.to: DAGOBERTO DEGLI ESPOSTI

« Egregio Direttore,

ho salutato con piacere l'apparizione del « Bollettino » che dà una voce alla nostra famiglia forense; e ben volentieri mi valgo subito di questa voce, per parlare d'uno dei problemi più scottanti della classe. Alludo alla materia dell'infortunistica, e parto dal principio che « medico pietoso ».. con quel che segue.

Tempo fa il Consiglio, rendendosi conto del grave disagio che l'opera di pochissimi professionisti (legali e non) provocava e provoca non solo nell'ambito della nostra classe ma — quel che è peggio — anche al di fuori di essa, invitò tutti gli avvocati a denunciare apertamente e coraggiosamente gli episodi di malcostume professionale di cui fossero venuti a conoscenza. Ciò perchè, ovviamente, il Consiglio degli Ordini in veste di regolatore della disciplina della classe non può giudicare sulla scorta di semplici voci, ma deve disporre di fatti e prove concrete, come vuole una fondamentale esigenza di giustizia. Non so quale risultato abbia dato in pratica l'appello del Consiglio; e non dirò qui (chè non avrebbe interesse) le ragioni per cui personalmente penso che il Consiglio abbia ricevuto uno scarso ausilio, nella sua opera moralizzatrice dagli avvocati.

Piuttosto, mi chiedo se le formali denunce (non importa se di avvocato o di terzi) siano veramente gli unici mezzi di prova su cui può contare il Consiglio per istruire eventuali procedimenti disciplinari. Lasciamo stare il notorio, che se *non eget probatione* finisce però sempre per essere vanescente: ma elementi di prova addirittura pubblici esistono, e sono contenuti nei ruoli generali delle cause civili. Non so se Ella abbia mai avuto occasione di sfogliarli: sta di fatto, che accade di notarvi delle serie davvero impressionanti di cause iscritte a ruolo per « risarcimento danni » da un ristretto numero di avvocati. Una statistica in proposito sarebbe interessante. Poichè la quotidiana esperienza professionale ci insegna che la clientela delle cause di infortunistica è per definizione clientela occasionale, resta a chiedersi come mai, per caso, la grande maggioranza degli infortunati sia patrocinata da un'esigua minoranza di legali.

Le conclusioni sono abbastanza semplici ad intendere; ma per essere sicuro che tutti le intendono, non le lascerò nella penna. E perciò dico: una sproporzionata ed eccessiva ricorrenza di cause per risarcimento danni pone a carico dell'avvocato una presunzione quanto meno di sospetto sul modo di procacciamento della clientela; questo sospetto è bene sia dissipato dal Consiglio con opportune inchieste (se non si vuol parlare di procedimenti veri e propri) da promuovere d'ufficio, essendo noto che il problema esiste, come del resto il Consiglio stesso ha chiaramente riconosciuto nella sua già citata circolare.

Se non sono indiscreto, chiedo ora a Lei che cosa ne pensi; e vorrei pregarLa, se il tema Le sembra degno di interesse, di aprirvi un dibattito invitando anche altri colleghi a dire la loro. Non potremo che guadagnarne, in chiarezza.

Grazie per l'ospitalità, con vivi saluti ».

F.to: LUIGI LA BOMBARDA

Caro Michelini,

Le trascrivo il trafiletto pubblicato nella Giurisprudenza Toscana:
« *Giurisprudenza Toscana*, Fasc. gennaio-febbraio 1957, pa. 168:

"I sigg.ri Avvocati hanno la precedenza"

Così si legge su di un cartello affisso da pochi giorni dall'Ufficiale Giudiziario della Pretura.

Benissimo!

A quando cartelli analoghi anche presso altri uffici giudiziari come per es. alcune cancellerie (quelle delle copie, quella commerciale) etc.? ».

F.to: ANTONIO BIANCHEDI

Ringraziamo i colleghi che, accogliendo il nostro invito ci hanno indirizzato le lettere su riportate, e ci riserviamo di dare ad esse una risposta meditata.

Vogliamo comunque fin da ora segnalare che il tema di vivissimo interesse prospettato dal collega Dagoberto Degli Esposti formerà certamente oggetto di trattazione nella II sezione del Congresso dedicata oltre che alla « previdenza » alla « assistenza ».

Quanto ai suggerimenti dell'avv. La Bombarda sulla « piaga » dell'accaparramento di cause in materie di incidenti stradali, può darsi che una voce in materia possa esse anche qui raccolta dal Congresso, che nella sua I Sezione deve occuparsi della « Difesa della professione » (difesa non solo esterna ma prima di tutto interna). E l'auspicato varo della nostra nuova legge professionale, che ormai 'dovrebbe essere prossima, potrà fornire ai Consigli presupposti legislativi e strumenti più idonei per il loro intervento. Possiamo comunque assicurare che il nostro Consiglio dell'Ordine non ignora il grave problema, nè intende eludere i propri compiti in materia, anche se le difficoltà che si frappongono per adottare i salutarî rimedi che la difesa e il decoro della professione esigerebbero, sono ben gravi.

La nostra palestra resta aperta a tutti i colleghi. Solo così il bollettino sarà una cosa viva e consentirà quello scambio di idee e di propositi fra Consiglio e iscritti che è nei voti di tutti.

VARIE E NOTIZIARIO

AVVOCATURA E SPORT

Negli ultimi mesi del 1956 e nei primi del corrente anno, la squadra di calcio ha svolto un'attività molto ridotta sia in considerazione del persistente maltempo sia per un diffuso senso di disinteresse nell'ambito forense.

Si sono avuti così soltanto due incontri con la squadra degli Avvocati di Reggio Emilia, terminati entrambi con la vittoria della compagine locale, rispettivamente a Reggio Emilia per 3 reti a 0 e a Bologna per 3 reti a 1.

In programma per il 21 luglio p.v. alle ore 17 vi sarà una manifestazione sportiva che ci auguriamo possa interessare molti colleghi, soprattutto perchè più di una vera e propria competizione si tratterà di una allegra passeggiata in montagna, in una località nota per la sua accogliente e ridente posizione climatica. Si tratta di un incontro calcistico con gli Avvocati di Modena che avrà svolgimento a Pievpelago (Modena) sotto il patrocinio del Comune e della locale Azienda Autonoma di Soggiorno, le quali metteranno in palio una artistica Coppa biennale. Seguirà alla partita un pranzo ufficiale nei saloni del Municipio.

Ci preme comunque sottolineare l'importanza di simili riunioni, in quanto, a parte il profilo strettamente sportivo che le caratterizza, vi è la possibilità in esse di trovarci riuniti al di fuori della quotidiana vita professionale, con la conseguenza di maggiormente approfondire i legami e di rapporti reciproci in una atmosfera meno impegnativa, ma certamente più distesa e serena.

N I

ELENC
DECEDUT

GOTTI AVV. V

CAPURRO dott

CAGNONI AVV.

Alle famiglie de
sioni di cordoglio.

Avv. MA

NECROLOGI

ELENCO DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DECEDUTI DALL'1 GENNAIO AL 30 MAGGIO 1957

GOTTI AVV. VINCENZO, deceduto il 25 gennaio 1957.

CAPURRO dott. proc. ATTILIO, deceduto il 5 marzo 1957.

CAGNONI AVV. CARLO, deceduto il 26 maggio 1957.

Alle famiglie dei compianti colleghi rinnoviamo le nostre sincere espressioni di cordoglio.

AVV. MANFREDO MICHELINI, *Direttore responsabile*

INDICE SOMMARIO

Quarto Congresso Nazionale Forense

Manifesto programmatico	pag. 1
Copia circolare d'invito alla partecipazione del Congresso . .	2
Programma dei lavori e delle manifestazioni	3
Mostra d'arte	13
Manifesto del Consiglio dell'Ordine di Napoli ecc.	14

Mondo giudiziario

Nomina del nuovo Presidente del Tribunale	17
Nuovi Consiglieri di Corte d'Appello	17

Attività del Consiglio

Nuovo arredamento e sistemazione locale del Consiglio . . .	18
Statistica degli Albi	18
Statistica delle adunanze e dei procedimenti	19

<i>Giurisprudenza in materia professionale</i>	20
--	----

<i>Disciplina forense</i>	25
-------------------------------------	----

I nostri problemi

Lettere al Direttore	28
--------------------------------	----

Varie e notiziario

Avvocatura e Sport	31
------------------------------	----

<i>Necrologi</i>	32
----------------------------	----